

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *triennale* in

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E

DIRITTI UMANI



LA (NON) CITTADINANZA COME MEZZO DI DISCRIMINAZIONE

NECESSITÀ DI RIFORMA DELLA LEGGE 91/1992 E LE
DISCRIMINAZIONI LEGATE AL MANCATO
RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA ITALIANA AI MINORI
NATI IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI

Relatore:

Chiar.mo Prof. PAOLO DE STEFANI

Laureanda:

SHAIMAE MAJDI

Matricola: 1198396

A.A. 2022/2023

*Alla mia famiglia,
per avermi sempre sostenuta*

Indice

<i>Introduzione</i>	3
Capitolo I	5
<i>Il concetto di cittadinanza</i>	5
1.1 Definizione di cittadinanza	5
1.2. Status di cittadino dall'antica Grecia ai nostri giorni	9
Capitolo II	14
<i>Il diritto di cittadinanza in Italia</i>	14
2.1 Evoluzione normativa del diritto di cittadinanza italiana	14
2.2 Cittadinanza italiana: requisiti e modi per ottenerla	18
2.3 Lunga durata del processo di naturalizzazione e casi di discriminazione	23
Capitolo III	29
<i>Necessità di riforma dell'attuale legge numero 91 del 5 febbraio del 1992</i>	29
3.1 Dati sugli stranieri di seconda generazione oggi	29
3.2 Il dibattito politico sul tema della cittadinanza	34
3.3 Nuove proposte di legge: <i>ius soli temperato</i> e <i>ius scholae</i>	40
3.4 Discriminazioni legate al non riconoscimento della cittadinanza	43

Capitolo IV	46
<i>Disinformazione sul tema di riforma della cittadinanza</i>	46
4.1 Collegamento tra crisi migratoria e proposte di legge sulla cittadinanza	46
4.2 Sondaggi e ricerche sulla conoscenza dello <i>ius scholae</i>	50
<i>Conclusione</i>	56
<i>Bibliografia</i>	58
<i>Sitografia</i>	60

Introduzione

Alla base di questo elaborato vi è lo studio del diritto di cittadinanza in Italia, partendo dall'evoluzione normativa della legge, la presentazione dei dati riguardanti i figli di immigrati oggi in Italia e una panoramica sul dibattito politico italiano riguardo la possibile riforma della legge. La motivazione che mi ha spinto a trattare questo tema è stata la mia esperienza personale, essendo nata e cresciuta in Italia da genitori marocchini immigrati negli anni Ottanta, ho ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente dopo aver raggiunto la maggiore età e durante i diciotto anni precedenti mi era possibile vivere nel Paese nel quale sono nata solo grazie ad un permesso di soggiorno. Il mio elaborato si prefigge di sostenere la necessità di riforma dell'attuale legge sulla cittadinanza italiana, una legge ormai datata di trenta anni e che non rispecchia la realtà italiana attuale in quanto non prende in considerazione le novità demografiche, sociali e culturali del nostro Paese.

Il lavoro svolto è stato articolato in quattro capitoli. Nel primo capitolo sono state elaborate le varie definizioni di cittadinanza, a partire da quella fornita dal dizionario Treccani che si concentra sulla relazione tra Stato, cittadini e territorio, per poi in seguito analizzare il lavoro di illustrazione della cittadinanza svolto da Giovanni Moro. Nello stesso capitolo si è ricercato il significato dello "status" di cittadino a partire dall'antica Grecia per arrivare a una concezione più recente di cittadino nello Stato liberale.

Nel secondo capitolo si è ricercata l'evoluzione normativa della legge sulla cittadinanza, che vede lo sviluppo della stessa passando dalla legge numero 555 del 13 giugno 1912 alla legge 91 del 5 febbraio del 1992, inoltre è stata presentata la prassi che i nuovi cittadini devono affrontare per richiedere la cittadinanza italiana, presentando anche esempi dove l'iter burocratico è risultato più complesso e discriminatorio.

Nel terzo capitolo, dopo aver presentato una panoramica sui dati attuali di minori nati e cresciuti in Italia ma ancora non considerati cittadini italiani, si è presentato il dibattito politico attuale circa la possibilità di introduzione di nuove forme di ottenimento della cittadinanza tramite *ius soli temperato* o *ius scholae/culturae*.

L'ultimo capitolo si focalizza sulla dimostrazione, tramite sondaggi e ricerche, della disinformazione delle persone riguardo i nuovi disegni di legge sulla cittadinanza, disinformazione alimentata principalmente dal collegamento diretto tra i flussi migratori e la concessione della cittadinanza italiana.

Capitolo I

Il concetto di cittadinanza

1.1 Definizione di cittadinanza

Il dizionario Treccani definisce la cittadinanza come una “condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta”. Va innanzitutto chiarito il significato di Stato, questa istituzione politica è formata da tre elementi costitutivi: il territorio, il popolo e un apparato che esercita il potere politico, ovvero la sovranità.

Il territorio di uno Stato è lo spazio dove esprime la sua sovranità, ed è costituito da:

- sottosuolo, fino alla profondità massima raggiungibile;
- terraferma, delimitata da confini che possono essere artificiali se decisi tra gli Stati, naturali o imposti con la forza come esito delle guerre;
- spazio atmosferico che si trova sopra la terraferma fino al raggiungimento dell’atmosfera;
- acque territoriali, che comprende il tratto di mare lungo le coste di 12 miglia nel caso italiano, oltre questa distanza si parla di territorio extraterritoriale;
- territorio mobile, costituito da navi da guerra e dagli aerei militari ovunque si trovino;

Il popolo comprende l’insieme delle persone che sono legate a uno Stato tramite il rapporto di cittadinanza e vivono stabilmente al suo interno. È importante spiegare la differenza tra la nozione di popolo e popolazione; la prima si riferisce alle persone in quanto cittadini dello Stato, la seconda invece comprende tutte le persone che vivono, in un determinato momento, all’interno del territorio dello Stato e quindi si

riferisce sia ai cittadini dello Stato sia alle persone in possesso di una cittadinanza diversa oppure apolide.

Il rapporto di cittadinanza stabilisce il modo con cui la cittadinanza viene acquisita, esistono infatti due modi per stabilire l'appartenenza di un individuo a un determinato Stato:

- *per ius soli*: dal latino “legge del suolo” indica il diritto all’acquisizione automatica della cittadinanza di un determinato Stato sovrano riconosciuto a livello di diritto pubblico internazionale come conseguenza di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori;

- *per ius sanguinis*: dal latino “diritto di sangue” è l’espressione giuridica che permette l’acquisizione di cittadinanza per il fatto di nascere da genitori in possesso di quella determinata cittadinanza o con un ascendente.

Il dizionario Treccani definisce la sovranità come “potere originario e indipendente da ogni altro potere”. Può essere interna e si riferisce alla posizione gerarchica dei soggetti che compongono lo Stato oppure esterna e si riferisce quindi alla condizione di assoluta indipendenza di uno Stato rispetto ad altri ordinamenti e alla capacità di mantenere questa indipendenza, se necessario anche usando la forza. La sovranità si manifesta tramite l'esercizio delle funzioni dello stato, che si riconducono al potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Possiamo considerare anche la definizione fornita dal Ministero dell’Interno sul sito ufficiale: “la cittadinanza è il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici”. La sfera dei diritti richiamata da questa definizione è essenziale, perché appunto chiarisce come alcuni dei diritti civili e politici possono essere realizzati solo con la condizione di possessione della cittadinanza. La nascita dei diritti politici è riconducibile al XIX

secolo a seguito dell'evoluzione della democrazia parlamentare, questi diritti sono collegati alla formazione delle decisioni pubbliche e soprattutto alla partecipazione alla vita politica. La nostra Costituzione elenca i diritti politici nel Titolo IV della Prima Parte (artt. 48 a 54): diritto di voto, diritto di associazione, dovere di fedeltà e difesa della Patria, diritto di riunione ecc.

I diritti civili nella Costituzione italiana vengono elencati nel Primo Titolo della Prima parte (artt. 13 a 28): libertà personale, libertà domiciliare, libertà e segretezza delle comunicazioni ecc.

Nel libro "Cittadinanza" (2020), Giovanni Moro, basandosi sul ragionamento di Richard Bellamy, ci fornisce una definizione più ampia e dettagliata di cittadinanza: "Cittadinanza è una condizione di eguaglianza civica. Essa consiste nell'appartenenza a una comunità politica dove tutti i cittadini possono determinare le condizioni della cooperazione sociale su una base di eguaglianza attraverso la partecipazione politica. Questo status non solo garantisce uguali diritti al godimento dei beni collettivi forniti dall'associazione politica, ma coinvolge anche eguali doveri di promuoverli e sostenerli." L'autore, quindi, spiega come la cittadinanza si basi su tre pilastri fondamentali ovvero l'appartenenza, la partecipazione e la sfera dei diritti e doveri.

La prima componente si riferisce al sentirsi parte della comunità politica (identità) e l'essere (status) parte della stessa comunità politica, quest'ultima in caso di status legale, avviene tramite il riconoscimento dello Stato come membri della comunità, in caso di status sociale invece avviene tramite l'identificazione dei ruoli (es Costi. artt. 4 e 35): cittadino lavoratore (art. 42), cittadino imprenditore (art. 41). L'identità è il senso di appartenenza di una persona a un gruppo umano composto da persone che condividono lo stesso sentimento, e insieme si distinguono da quelli che non lo condividono. L'aspetto culturale dell'identità politica fa riferimento alla nazione e dà vita all'identità nazionale che si traduce in vari modi, tra cui l'uso di simboli e rituali,

la partecipazione volontaria alla guerra, le narrazioni sulla storia e l'identità della nazione.

La componente della partecipazione viene espressa grazie all'esercizio del diritto di voto e l'organizzazione dei partiti che permettono di costruire e far funzionare il sistema politico rappresentativo. Le forme di partecipazione possono essere orizzontali, ovvero i fenomeni di associazionismo, costruzione o rafforzamento dei legami sociali; oppure verticali come la protesta tramite movimenti sociali e la pressione esercitata dai gruppi di interesse.

Essere cittadini significa anche essere in possesso di diritti e doveri, questa è l'ultima componente, infatti, della cittadinanza democratica secondo il lavoro di Moro. Per spiegare questo concetto, l'autore si basa sullo studio di Thomas Marshall. Il sociologo, sostiene che la cittadinanza è formata da tre elementi: i diritti civili, quindi i diritti necessari per avere una libertà individuale; i diritti politici ovvero tutti quei diritti che permettono la partecipazione nella vita politica; e infine i diritti sociali che garantiscano una vita modica dal punto di vista economico e di sicurezza. I cittadini sono destinatari anche di doveri, che sono importanti per garantire l'effettività dei diritti. Si possono distinguere due tipologie diverse: i doveri di reciprocità e quelli di solidarietà.

L'autore sostiene che la cittadinanza sviluppata nei paesi democratici abbia avuto un momento di crisi e che quindi i suoi paradigmi si siano appassiti. I cambiamenti hanno colpito:

- L'appartenenza come status: in alcune zone del mondo è difficile riconoscere dei confini stabili e ciò incide sul diritto di cittadinanza, inoltre è diventato diffuso il fenomeno della "cittadinanza in vendita" grazie alla quale, alcuni paesi per promuovere il turismo, l'investimento o la crescita demografica permettono a cittadini di altri paesi di acquistare la cittadinanza in cambio di importanti somme di denaro e l'adempimento di requisiti;

- L'appartenenza come identità: la nascita di forme di “nazionalismo” ha indebolito l'identità nazionale, è sufficiente pensare a identità etniche come i catalani oppure i separatisti Saharawi nel Sahara occidentale, identità religiose come l'Isis oppure identità comunitarie come la Lega Nord;

- Partecipazione: i cittadini abbandonando sempre di più il sistema politico, è sufficiente notare il numero di elettori durante le elezioni politiche degli ultimi anni. Prendendo in considerazione il caso italiano: dalla cifra record di 93,39% di elettori nel 1975, i numeri sono progressivamente diminuiti fino al 63,1% nel 2022;

- Diritti: a causa di crisi economiche è sempre più difficile per gli Stati democratici garantire l'effettivo godimento dei diritti tipici della cittadinanza, come i diritti sociali, inoltre è diventata una sfida quella di determinare i soggetti proprietari dei diritti a causa delle differenze che sono nate all'interno delle società: le minoranze etniche oppure le comunità lgbtbq+;

- Doveri: la solidarietà tra i cittadini viene sempre di meno, la solidarietà economica è la prima a risentirne tramite, per esempio, l'evasione fiscale. L'autore sostiene anche come la fine del servizio militare obbligatorio, che mostrava in pratica l'impegno dei cittadini a difendere il proprio paese, abbia avuto ripercussioni sul sentimento di identità nazionale delle persone.

1.2. Status di cittadino dall'antica Grecia ai nostri giorni.

Il tema della cittadinanza inizia a svilupparsi già nell'antica Grecia, nella quale si forma il primo sistema politico democratico dove la partecipazione civica e politica degli abitanti gioca un ruolo essenziale. Lo Stato spesso coincideva con la polis (città) dotata di istituzioni proprie con costituzioni differenti ma simili tra loro, che definivano il concetto di cittadinanza e i requisiti per ottenerla. I cittadini quindi

ottenevano la cittadinanza, espressa con il termine *polites*, della città-Stato a cui appartengono.

Un testo essenziale per capire le caratteristiche e i diritti connessi alla cittadinanza in quel contesto storico è l'opera *Politica* di Aristotele che dedica all'amministrazione della polis e nella quale elabora le diverse realtà politiche presenti in essa a partire dalla famiglia stessa per poi presentare le diverse tipologie di costituzioni. Non era possibile il riconoscimento dello status di cittadino a tutti gli abitanti dello Stato, ma solo a un gruppo della popolazione che rispettava tre criteri essenziali: il sesso, l'età e lo status legale. Non godevano quindi dei diritti di cittadinanza le donne, i giovani al di sotto della maggiore età e gli anziani, considerati non più idonei per mantenere una carica pubblica, gli schiavi e gli stranieri.

Aristotele nella *Politica* afferma che “una persona possiede il diritto di partecipare alle procedure deliberative o giuridiche, quando è un cittadino dello Stato nel quale detiene questo diritto e lo Stato è l'insieme di queste persone”. Il cittadino quindi riveste un ruolo centrale all'interno dello Stato partecipando attivamente alla vita della collettività, di conseguenza i diritti ottenibili grazie alla cittadinanza permettevano di raggiungere questo fine: il diritto di decidere su materie che riguardano lo Stato tramite l'esercizio del potere legislativo, il diritto di detenere cariche pubbliche e infine anche l'esercizio del potere giudiziario che si esprimeva con il diritto di giudicare ed essere giudicati in maniera equa e giusta secondo la legge.

Tutte le persone che non possedevano la cittadinanza di una delle polis erano considerati *xenoi o barbaroi* poiché non conoscevano la lingua greca e quindi non prendevano parte alla vita culturale della comunità. La loro permanenza nelle polis era possibile previa richiesta di un permesso di residenza permanente e di un garante cittadino libero, nonostante il diritto di esercitare attività economiche, agli stranieri era negata la possibilità di vedere riconosciuti diritti politici.

Ugualmente nella società romana, il diritto di cittadinanza non era concesso a tutti gli abitanti, ma solamente all'uomo libero che godeva dello status *civitatis* (capacità giuridica) ed otteneva quindi lo status del *civis romanus*, a differenza dello schiavo che non aveva alcuna capacità decisionale o giuridica. Dall'età imperiale cambia la concezione della cittadinanza, che passa dall'essere acquisita per nascita o adozione e riservata solo ad una cerchia ristretta di persone con origine nobiliari e latine, a diventare uno status di appartenenza di una persona alla comunità nella quale si riconosce, in cambio di fedeltà e obbedienza all'imperatore. Inoltre, si sviluppano due tipologie di civitas:

- *Optimo iure*: permetteva al cittadino di godere pienamente dei diritti concessi con la cittadinanza

- *Sine suffragio*: si limitava a riconoscere la cittadinanza ma non permetteva il godimento di tutti i diritti.

Con la *Constitutio Antoniniana* emanata nel 212 d.C. dall'imperatore Caracalla, la concessione della cittadinanza romana venne ampliata a tutte le comunità dell'Impero. L'idea principale alla base dell'editto è la possibilità di applicare la tassazione a un maggior numero di cittadini e far fronte quindi alle esigenze fiscali, ma così facendo si sviluppa il concetto di cittadinanza espansiva e l'Impero si apre al multiculturalismo e al pluralismo normativo riconoscendo le consuetudini locali.

Nel periodo altomedievale (V-X secolo d.C.) le relazioni di potere sono di tipo privatistico e il potere politico è frammentario, esiste una pluralità di fonti e di potere, non esiste infatti un'unica struttura governativa centralizzata, ma una moltitudine di feudi appartenenti ai proprietari con vassalli sottomessi. Nell'ambito storico inglese e francese si recupera il concetto di cittadino a causa dell'instabilità politica e le guerre sanguinose che caratterizzano il periodo tardo medievale (XI-XV secolo d.C.), infatti i monarchi tentano di rafforzare la lealtà dei sudditi tramite la concessione di diritti di cittadinanza. Nelle

Carte comunali configurano nuovi diritti come quello del voto, di essere eletti e poter accedere a cariche pubbliche, ciò comporta la sensazione crescente di identità nazionale.

Dopo la Rivoluzione Francese e dopo l'esperienza napoleonica, in Europa tornarono le monarchie e nacquero, a cavallo dell'Ottocento, quelle forme di Stato, definite liberali, sulle quali si fonderà poi lo Stato contemporaneo.

Si tratta di modelli organizzativi che, sia nella struttura che nei fini, appaiono profondamente diversi rispetto allo stato assoluto. Lo Stato liberale è il tipico Stato europeo dell'Ottocento e rappresenta un superamento dello stato assoluto perché si basa sul principio della separazione dei poteri¹.

Altra caratteristica fondamentale dello Stato liberale è la garanzia dei diritti fondamentali; si iniziano ad affermare il diritto alla vita, la libertà personale e la costrizione fisica, la libertà di religione, la libertà di espressione, di riunione, di associazione².

Sono tutte quelle libertà che vengono definite libertà negative con libertà dallo Stato, nel senso che il contenuto di tali libertà sta proprio nel fatto che lo Stato non può sopprimerle, in quanto sono intangibili.

La prima norma esplicita che tratta il concetto di cittadinanza in questo contesto storico e sostiene la via dello *ius soli* è la Costituzione francese del 1791 sostenuta dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789. Il Codice Napoleonico invece nel 1804, opta per la via dello *ius sanguinis* come base per l'ottenimento della cittadinanza francese.

Altra caratteristica importante dello Stato liberale è il principio di liberismo economico, che privilegia il diritto di proprietà e di iniziativa economica privata³.

¹ Teotonico, V. (2015). *La parabola dello Stato liberale e il monito della storia. Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online*, (2), 27-95.

² Allegretti, U. (1990). *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale. Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine*, 2(4).

³ Cassese, S. (1972). *L'amministrazione dello stato liberale-democratico. Quaderni storici*, 703-713.

Questo connotato dello Stato liberale segna una spaccatura rispetto al passato per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato e la società. Il primo si occupa solamente di alcune esigenze fondamentali, come ad esempio la difesa o la sicurezza interna, mentre la seconda è libera di autoregolarsi, in particolare per quanto riguarda i rapporti economici. Lo Stato liberale viene poi perfezionato dallo Stato sociale, detto anche Stato del benessere, che vede una maggiore attribuzione dei diritti nell'ottica collettiva e meno individualistica.

Capitolo II

Il diritto di cittadinanza in Italia

2.1 Evoluzione normativa del diritto di cittadinanza italiana

L'Italia è uno dei Paesi europei caratterizzato dalle regole più rigide in merito all'acquisizione della cittadinanza da parte dei cittadini stranieri. Il concetto stesso di cittadinanza italiana risulta essere in costante evoluzione.

Relativamente alla disciplina giuridica, è bene partire dalla disamina delle prime leggi in questione, in modo da ben comprendere in quale modo si è arrivati all'attuale regolamentazione di acquisizione.

Sin dall'antichità l'acquisizione della cittadinanza ha assunto una connotazione di tipo politico. Essere cittadini dell'antica Roma significava appartenere alla comunità sovrana, avere la condizione di cittadini liberi, e quindi di godere di diritti pubblici e privati. I figli nati all'interno del matrimonio acquisivano la cittadinanza del padre⁴.

Durante l'età comunale, tra l'XI e il XII secolo, i cittadini siglavano dei veri e propri contratti di cittadinanza, che concedevano loro diritti e doveri all'interno del Comune di appartenenza.

Le prime e vere disposizioni in materia di acquisizione della cittadinanza italiana possono essere fatte risalire allo Statuto Albertino⁵. Questo disciplinava i principi fondamentali dell'ordinamento monarchico italiano. In particolare, l'art. 24 sosteneva:

“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.”

⁴ A. Burdese, *Manuale di diritto pubblico romano*, Utet, Torino, 1998.

⁵ R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica*, Carocci, Roma, 2002.

In realtà, nonostante nello Statuto non si facesse il benché minimo riferimento all'uguaglianza o alla disparità tra uomo e donna, come ben risaputo, la locuzione “tutti i regnicoli”, era rivolta esclusivamente ai cittadini di sesso maschile, poiché le donne erano sottomesse prima alla potestà del padre, e poi a quella del marito: ne deriva quindi l'assunto che la cittadinanza posseduta dal marito risultava essere valida per tutti i membri della sua famiglia.

Dunque, tranne rarissimi casi ed eccezioni, i figli acquisivano la medesima cittadinanza del padre.

Tra il XIX e il XX secolo l'Italia fu protagonista di un enorme flusso migratorio dei cittadini verso il Sud America, gli Stati Uniti e il Canada. Dal punto di vista giuridico si iniziò a parlare di doppia cittadinanza. Questa, infatti, era concessa ai figli nati da padre italiano, in qualsiasi paese che riconoscesse il diritto allo *ius soli*. Inoltre, conservava la propria cittadinanza italiana il cittadino italiano nato in uno Stato estero che lo riconosce come proprio cittadino per nascita.

Durante il regno D'Italia, il primo Codice civile⁶, datato 1865, negli articoli 4-15, si è occupato della questione dell'acquisto e della perdita della cittadinanza italiana; secondo quanto disposto da tali articoli, la cittadinanza italiana veniva acquisita *iure sanguinis*: è cittadino italiano il figlio di padre cittadino italiano. La cittadinanza italiana si perde per rinuncia o per ottenimento della cittadinanza straniera.

Successivamente allo Statuto Albertino, l'acquisizione della cittadinanza italiana è stata a lungo subordinata all'applicazione della legge n. 555 del 13 giugno 1912⁷. Tale legge, dal titolo “Sulla cittadinanza italiana”, risultava composta da 20 articoli, e rimase in essere anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948. Nel testo della legge emerge chiaramente il ruolo che il marito assume all'interno del matrimonio: la moglie e i figli sono subordinati ad esso. Effettivamente diviene possibile affermare che lo *ius sanguinis*, ovvero

⁶ <https://www.giustizia.it/giustizia/it/>

⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1912/06/30/>

la trasmissione della cittadinanza da parte del genitore, in questo caso da parte del padre, risultava essere preponderante rispetto allo *ius soli*, l'acquisizione della cittadinanza sulla base della nascita sul territorio di un Paese rispetto ad un altro.

Nel 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, si è assistito a un enorme cambiamento a livello legislativo. Ciò è stato dovuto prima di tutto al passaggio da una monarchia costituzionale quale era il Regno d'Italia, a una Repubblica Democratica. Gli articoli della Costituzione italiana sancirono diritti e doveri per ogni cittadino italiano.

In materia di cittadinanza italiana, di fondamentale importanza risulta essere la legge n. 91 del 5 febbraio 1992, "*Nuove norme sulla cittadinanza*", che succede e abroga la legge n.555 del 13 giugno 1912⁸. Tale legge sancisce definitivamente l'acquisizione della cittadinanza italiana tramite *ius sanguinis*, ovvero per nascita da genitori italiani, per riconoscimento o per adozione sempre da parte di cittadini italiani.

Un modo minoritario contemplato dalla suddetta legge per l'acquisizione della cittadinanza italiana sta nello *ius soli*, ovvero l'ottenimento della cittadinanza italiana per chi è nato sul territorio italiano da parte di coloro che sono figli di genitori apolidi, figli di genitori ignoti, oppure di genitori che si trovano impossibilitati nella trasmissione della propria cittadinanza ai figli, a causa della legge del proprio Stato di provenienza.

La cittadinanza italiana si acquisisce per naturalizzazione dopo dieci anni di residenza permanente in Italia, posto l'assenza di precedenti penali e in possesso di un'adeguata fonte economica e reddituale.

La cittadinanza italiana viene altresì acquisita attraverso il matrimonio con un cittadino italiano dopo tre anni di matrimonio o dopo due anni di residenza legale in Italia o, se residenti all'estero, in assenza di condanne penali. Vigè l'obbligo di fissazione di una residenza

⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/15/>

coabitativa da parte dei coniugi, e la possibilità per ognuno di loro di avere un domicilio diverso.

Si diventa cittadini italiani se si nasce in Italia da genitori stranieri e si risiede sul territorio italiano con continuità fino al raggiungimento della maggiore età, facendone richiesta al Ministero dell'Interno entro il compimento del diciannovesimo anno. Questo costituisce uno dei casi più comuni.

Lo Stato riconosce cittadini italiani i cittadini che hanno prestato servizio militare o servizio civile, e coloro che sono nati in territori che erano già italiani o già appartenenti all'ex impero austro-ungarico.

Nonostante la presenza di tutti i requisiti necessari per l'acquisizione della cittadinanza italiana, è importante sottolineare come possa verificarsi l'eventualità che il Ministero dell'Interno ne rifiuti la concessione, qualora si verifichi la presenza di elementi tali da poter essere reputati come impedimento al mantenimento della sicurezza dello Stato. Questo è avvenuto ad esempio per coloro che risultavano aderire ad associazioni integraliste islamiche.

La recente sentenza del Tribunale di Milano depositata il 12 gennaio 2012⁹, ha accolto il ricorso di uno studente universitario straniero che viveva in Italia da quindici anni e vi aveva frequentato gli istituti di istruzione media e superiore. Egli intendeva partecipare ad un bando di selezione per il servizio civile, che richiedeva la cittadinanza italiana. Data la natura del servizio civile come una forma volontaria di adempimento del dovere costituzionale di difesa della patria a cui sono chiamati tutti coloro che risiedono sul territorio nazionale, questo viene equiparato al servizio militare non più obbligatorio dal 2005, e quindi come libera espressione dal profondo senso di appartenenza della persona al proprio Stato. Ne consegue il fatto che cittadino italiano non è solo colui che risulta essere in possesso della cittadinanza, ma anche chi appartiene in maniera stabile alla comunità.

⁹ <https://www.altalex.com/documents/news/2012/04/02/>

Da quanto desunto fino a questo punto, ne deriva che per essere definito cittadino italiano non basta soltanto avere rispetto delle regole dell'ordinamento giuridico italiano, com'è giusto che sia, ma forse, più di ogni altra cosa, ciò che risulta di grande importanza è possedere quelle che costituiscono le caratteristiche proprie dell'essere cittadino dello Stato italiano. Nello specifico questo significa che il cittadino richiedente la cittadinanza dovrebbe far propri nella loro interezza i valori dell'ordinamento civile dello Stato; a tal proposito, infatti, è d'obbligo verificare se egli segue una condotta e degli atteggiamenti che fanno sì che sia ben integrato all'interno dell'ordinamento giuridico italiano dal punto di vista sociale e comunitario, dal punto di vista economico e lavorativo¹⁰.

Non essendo la religione cattolica un valore fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto l'Italia si configura come Stato laico, capita spesso il verificarsi della richiesta della cittadinanza italiana da parte di soggetti di religione diversa da quella cattolica, poiché lo Stato italiano riconosce il diritto di praticare ogni fede religiosa, purché non sia in contrasto con gli assunti fondamentali dell'ordinamento giuridico.

2.2 Cittadinanza italiana: requisiti e modi per ottenerla

Come accennato nel paragrafo precedente, In Italia il concetto di cittadinanza come lo conosciamo al giorno d'oggi, vede la luce nel momento in cui avviene la promulgazione della Costituzione repubblicana dello Stato italiano, ed è regolamentato dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992. Esistono due modi principali di acquisizione della cittadinanza italiana:

¹⁰ R. Calvigioni, T. Piola, La cittadinanza italiana. Dalla teoria all'applicazione pratica, Maggioli editore, 2019.

- acquisizione naturale e automatica, *iure sanguinis*, ovvero in seguito alla nascita, al riconoscimento o all'adozione da parte di cittadini italiani. L'acquisto *iure soli* è una possibilità residuale concessa se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi, da genitori ignoti o impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza al figlio;
- acquisizione richiesta per acquisto volontario (svolgendo servizio militare all'interno delle forze armate italiane o essendo alle pubbliche dipendenze dello Stato), per nascita nello Stato italiano da genitori stranieri, per matrimonio o per residenza.

Inoltre, coloro che sono discendenti di un cittadino emigrato all'estero, che non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, possono richiedere il riconoscimento dello status di cittadino italiano per *istanza*. Questa può avvenire:

- per naturalizzazione ordinaria, ovvero a seguito di dieci anni di residenza del richiedente in Italia, oltre che alla buona integrazione nel tessuto socioeconomico, alla buona condotta e all'assenza di condanne civili o penali.
- per riacquisto della cittadinanza, ovvero la possibilità di attribuire nuovamente la cittadinanza italiana a coloro che vi hanno rinunciato a seguito dell'acquisizione della nazionalità in un altro Paese che non riconosce la doppia cittadinanza.

Per quel che riguarda l'acquisizione della cittadinanza italiana per nascita sono essenziali diversi e specifici documenti quali:

- l'atto di nascita;
- l'atto di matrimonio;
- l'atto di morte.

Invece, per quel che riguarda l'acquisizione per richiesta volontaria, il procedimento è ben più lungo e complesso¹¹.

La persona che vuole fare richiesta di acquisizione della cittadinanza deve necessariamente presentare una richiesta telematica tramite il sistema Sicit (Sistema cittadinanza), che è possibile ritrovare sul portale del Ministero dell'Interno. Attraverso questa procedura diverrà possibile avviare, da parte degli organi addetti, tutte le ricerche e le indagini necessarie concernenti e riguardanti la condotta comportamentale del soggetto richiedente, durante il soggiorno del medesimo in Italia.

La richiesta telematica dovrà poi essere inoltrata alle forze dell'ordine, con l'obiettivo di controllare che non vi sia nulla in grado di ostacolare la concessione della cittadinanza.

Il passo successivo invece, consiste nella convocazione del richiedente ad un colloquio all'interno dell'Ufficio immigrazione per la verifica di una serie di parametri validi per verificare che la cittadinanza possa essere effettivamente concessa.

Diversi risultano essere i requisiti che il cittadino deve possedere affinché gli venga riconosciuta la cittadinanza e fra questi, in primo luogo, viene esaminata la capacità di integrazione all'interno del contesto sociale, economico e lavorativo, la qual cosa, è strettamente collegata alla capacità di comprensione e di produzione della lingua italiana.

Soltanto in un secondo momento verrà indagato il legame tra il soggetto in questione ed il proprio Paese di origine.

A seguito dell'accertamento di tali requisiti, l'Ufficio territoriale del governo, trasmette al Ministero dell'Interno le informazioni che sono state acquisite, in modo che possano attuarsi le osservazioni conclusive.

Al termine di tale procedura, la concessione della cittadinanza viene comunicata al sindaco del Comune in cui risiede lo straniero, che in

¹¹G. Alpa (a cura di), *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*. Atti del Seminario (21 ottobre 2005), Giuffrè, Milano, 2006

ultima analisi viene convocato per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

A colui che veniva considerato come uno straniero e che ormai è diventato cittadino italiano, viene dunque ritirato il permesso di soggiorno, il quale viene però sostituito con il passaporto italiano¹².

Sulla base delle informazioni raccolte dal sito del Ministero dell'Interno¹³, il numero delle persone straniere residenti in Italia, e che dal 1991 al 2004 hanno ottenuto la concessione della cittadinanza italiana in seguito a istanza per matrimonio o in seguito a residenza continuativa, sono circa 120.000.

Secondo tali dati, in circa nove casi su dieci l'acquisizione della cittadinanza italiana avviene per matrimonio, e coinvolge la maggior parte delle volte donne straniere.

Le indagini svolte durante lo stesso periodo sui naturalizzati per residenza continuativa, costituiscono una percentuale che si attesta intorno al 10%, poiché come è ben facile intuire da quanto asserito in precedenza nel paragrafo, i requisiti necessariamente richiesti affinché l'acquisizione della cittadinanza italiana vada a buon fine, risultano essere abbastanza rigidi¹⁴.

L'ultimo bilancio demografico Istat della popolazione straniera residente in Italia rileva che nel 2020 le acquisizioni di cittadinanza italiana sono state 132.736, circa il 5% in più rispetto all'anno 2019, in cui se ne registravano 127.000.

La richiesta, l'accertamento e la concessione della cittadinanza italiana è un processo che, di norma, dura dai 2 ai 4 anni massimo. In alcuni casi, questo processo richiede ulteriore tempo, il che può manifestare una chiara discriminazione.

Un caso degno di nota è stato quello relativo alla richiesta di cittadinanza italiana da parte di una signora straniera il 12 marzo 2010.

¹² <https://www.poliziadistato.it/articolo/39894>

¹³ <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/>

¹⁴ *Ibidem*.

Circa quattro anni dopo, la stessa ha ricevuto una lettera del Ministero dell'Interno, nella quale si affermava che la sua domanda era stata respinta a causa di “procedimenti penali particolarmente gravi nei confronti del marito, che erano stati un segnale di inaffidabilità e una mancanza di completa integrazione nella comunità nazionale”.

Il Ministero ha negato la sua domanda di cittadinanza in quanto il marito è stato ritenuto colpevole di esercitare la professione di medico senza titolo valido e che era pendente nei suoi confronti un processo penale per “appropriazione indebita”.

In questo caso, la negazione della domanda di cittadinanza italiana sulla base di fatti relativi al marito, e non a lei, costituisce una discriminazione di genere e una violazione da parte dell'Italia dell'articolo 26 del Patto, il quale sostiene che il principio di uguaglianza non consente ad uno Stato di negare la cittadinanza di un individuo per il solo fatto che è legato coniugalmente.

Inoltre, non è stato rispettato il diritto di giudicare una questione in un tempo ragionevole.

La legge n. 89/2001 prevede un termine di tre anni per il giudizio di primo grado. In realtà, il procedimento, nel caso della signora, ha richiesto il doppio di quel tempo.

Il processo di richiesta e ottenimento della cittadinanza durò circa dieci anni.

Il Comitato ONU dei diritti umani, composto da 53 Stati membri dell'ONU, la cui funzione è quella di fornire servizi di consulenza e di assistenza tecnica per superare gli ostacoli al godimento dei diritti umani da parte di tutti gli individui, ha ritenuto che i rimedi giurisdizionali, che lo Stato ha individuato come disponibili per impugnare il diniego della domanda della signora, sono stati ritenuti efficaci.

2.3 Lunga durata del processo di naturalizzazione e casi di discriminazione

La concezione moderna di cittadinanza italiana può essere definita come il rapporto giuridico che si instaura tra Stato e cittadini: se lo Stato si impegna nel riconoscimento dei diritti civili e politici ai cittadini che risiedono sul proprio territorio, in cambio questi ultimi si impegnano nel rispetto di obblighi derivanti dall'appartenenza al proprio Stato, e allo stesso tempo si vedono riconosciuti dei diritti.

La cittadinanza moderna rappresenta una conquista democratica a cui si pervenuti nel corso della storia, e che nel tempo ha ampliato e inglobato concetti quali la partecipazione attiva della cittadinanza alla politica, la lotta all'esclusione sociale e l'uguaglianza tra tutti i membri¹⁵.

Da questo patto di cittadinanza sancito tra Stato e cittadini membri della comunità, il "non cittadino", è lo straniero, ovvero colui che vive all'interno della comunità ma che non viene considerato come membro effettivo.

In particolar modo le seconde generazioni di migranti, ovvero coloro che sono figli di migranti o che sono arrivati in Italia durante l'infanzia o l'adolescenza, continuano ad essere considerate straniere, e quindi non facenti parte della cittadinanza. Questo stato d'essere evidenzia le contraddizioni di un "pensiero di Stato"¹⁶ che, se da un lato, guarda ai diritti sociali e politici come una prerogativa spettante ai membri della comunità, dall'altro, fa proprie caratteristiche i concetti di inclusione, di partecipazione solidarietà tra tutti i membri della comunità.

In tal senso, il numero sempre maggiore di cittadini che non hanno cittadinanza, rende necessario riconsiderare la questione della cittadinanza, anche in virtù dei concetti di inclusione e solidarietà sopra citati.

¹⁵ E. Balibar, *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.

¹⁶ A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Cortina Raffaello, 2002.

Secondo i dati raccolti da un'indagine Istat nel 2021¹⁷, sono poco più di 700.000 i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un dato in costante evoluzione.

I giovani nati in Italia da cittadini stranieri, o arrivati nel Paese in giovane età, è molto difficile che appartengano completamente alla categoria dello straniero. Questo perché si tratta di ragazzi nati in Italia, che generalmente parlano l'italiano alla perfezione perché hanno frequentato le scuole italiane, e sono integrati in una quotidianità condivisa con cittadini riconosciuti italiani. Per questi giovani il non vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, viene vissuta come una vera e propria discriminazione.

L'attuale legge italiana sulla cittadinanza (Legge n. 91 del 5 febbraio 1992), esaminata nel paragrafo precedente, risulta essere abbastanza severa; non solo non permette l'acquisizione da parte dei giovani nati in Italia da genitori stranieri e che sin dalla nascita sono integrati all'interno dello Stato, ma non lo permette nemmeno nel caso in cui non riescano ad ottenere la cittadinanza al compimento della maggiore età, continuando quindi a venire equiparati agli immigrati. Essi devono richiedere il permesso di soggiorno e rischiano pertanto di perdere il diritto di residenza, e di essere espatriati verso un paese che spesso non hanno mai conosciuto.

Per i giovani nati in Italia da cittadini stranieri, acquisire la cittadinanza italiana significherebbe prima di tutto conseguire formalmente uno status di eguaglianza che consentirebbe loro di vivere in maniera legale nel paese in cui sono nati, di partecipare quindi alle questioni di Stato come cittadini attivi, e allo stesso tempo rappresenterebbe un mezzo utile alla lotta contro il razzismo, la discriminazione e i pregiudizi.

Avere la cittadinanza italiana per i giovani stranieri consentirebbe loro, inoltre, la possibilità di ottenere un passaporto che possa renderli liberi di viaggiare¹⁸.

¹⁷ <https://www.istat.it/>, ISTAT - Bilancio demografico nazionale. Anno 2021.

¹⁸A. Melucci, *Culture in gioco*, Il Saggiatore, Milano, 2000.

Acquisire la cittadinanza dovrebbe dar modo al cittadino e alla comunità di preservare e valorizzare le differenze, e farle diventare opportunità di arricchimento.

Secondo un rapporto stilato dal Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza¹⁹, i minori residenti in Italia con cittadinanza non italiana, sono più di 870.000, pari al 10,3% del totale degli iscritti nelle scuole italiane

Sempre secondo tale rapporto, negli ultimi dieci anni, le nascite da genitori stranieri e gli arrivi in Italia in giovane età da parte dei minori, hanno avuto una grande crescita, e risulta fondamentale evidenziare come i minori nati in Italia siano decisamente più numerosi rispetto ai minori immigrati dall'estero.

Quelli appena presentati sono dunque dati significativi che sottolineano una percentuale di composizione della popolazione giovanile in Italia, di cui lo Stato non può non tenere conto.

Se esistesse lo *ius soli*, questi minori avrebbero acquisito la cittadinanza italiana per nascita sul territorio italiano. Difatti lo *ius soli*, derivante dal latino "legge del suolo", altro non è che il diritto secondo cui chiunque nasca sul territorio di una nazione, ne diventa cittadino in automatico.

L'unica ipotesi di *ius soli* prevista all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, riguarda lo *ius soli temperato*, ed è contenuta nella legge sulla cittadinanza italiana n.91 del 5 febbraio 1992²⁰, precisamente nell'art. 4, co. 2, secondo cui colui che viene definito straniero poiché non nato in Italia ma abbia soggiornato nella medesima patria fino ai 18 anni diviene cittadino se dichiara espressamente di voler acquisire la cittadinanza italiana.

Si tratterebbe dunque di un diritto che lo Stato dovrebbe garantire a un cittadino, ma come ben risaputo, è una questione che si è rivelata essere di problematica realizzazione, sia a causa di scarsa informazione, ma

¹⁹ <https://www.minori.gov.it/it>

²⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1912/06/30/>

soprattutto a causa della difficoltà di poter dimostrare i requisiti della residenza anagrafica continuativa e della regolarità del soggiorno.

Tali requisiti purtroppo non sempre sono soliti andare di pari passo, in quanto, specialmente nel passato, capitava che uno straniero, pur regolarmente soggiornante, non riuscisse ad effettuare l'iscrizione anagrafica sia ad esempio per la difficoltà di acquisizione del permesso di soggiorno, sia spesso anche a causa delle conoscenze insufficienti in materia da parte degli addetti a tali pratiche.

Queste le parole di Raffaella Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save The Children sottolinea come questa riforma sulla cittadinanza italiana sia stata attesa da tempo al fine di permettere la “piena *partecipazione alla vita civica proveniente dai tanti minori e ragazzi figli di migranti, nati e/o cresciuti in Italia e già parte integrante della società*”²¹.

Su oltre un milione di bambini e ragazzi stranieri che oggi vivono in Italia, almeno la metà dovrebbe essere cittadino italiano, ma non è così. Secondo i dati raccolti dal MIUR²², nelle scuole italiane, nell'anno scolastico 2017/2018, gli studenti con cittadinanza non italiana sono 841.719 e il 63,3% è nato in Italia.

Benché in materia si sia espressa anche l'ONU con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che tra i suoi principi fondamentali prevede la non discriminazione, Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia ha asserito come l'Italia abbia più volte violato l'articolo 2 della “*Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*”²³.

Tale affermazione è seguita allo stop dell'esame del ddl sullo *ius soli* al Senato, nel dicembre 2017, per mancanza del raggiungimento di un numero legale di presenze in aula.

²¹ <https://www.savethechildren.it/>

²² <https://www.miur.gov.it/>

²³ <https://www.ilsole24ore.it/>

La legge 91/92 è stata oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni, e la più recente proposta di legge, con testo base del 9 marzo 2022²⁴, introduce un nuovo caso di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico, lo *ius culturae*; sono disposte quindi delle integrazioni volte a favorire l'acquisizione della cittadinanza ai minori stranieri, nati o entrati in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbiano risieduto legalmente e continuativamente in Italia, e abbiano frequentato per almeno cinque anni scuole italiane. Vi è inoltre la presenza di un nuovo articolo, il 23-bis, che al primo comma specifica che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione della richiesta da parte dei genitori, e al secondo comma, abrogando l'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 69 del 2013, dispone l'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di acquisizione del diritto di cittadinanza.

Sicuramente i criteri di riconoscimento della cittadinanza italiana vanno rivisti e ampliati, e in particolare andrebbe ampliato in dibattito riguardo la questione dello *ius soli*.

Ad oggi nessuno dei disegni di legge presentati alle camere propone l'introduzione dello *ius soli* puro, poiché sebbene si voglia cercare di facilitare l'acquisizione della cittadinanza italiana ai giovani e ai minori stranieri, ciò che viene discussa è l'introduzione dello *ius soli temperato*: il riconoscimento della cittadinanza avverrebbe a seguito a periodi prolungati di residenza legale dei genitori sul territorio italiano, o sulla base di criteri relativi al grado di integrazione.

Con l'introduzione dello *ius soli* si assisterebbe senza ombra di dubbio a un processo di totale integrazione da parte del minore straniero che in tal modo vedrebbe riconosciuto il bisogno di identità e appartenenza ad uno Stato in cui vive sin dalla nascita e che quindi sente come proprio, e inoltre sarebbe sancita la totale partecipazione alla comunità, a cui i

²⁴ <https://www.senato.it/it>

ragazzi sentono già di appartenere, ma che non li riconosce come propri cittadini²⁵.

Il principio secondo il quale risulterebbe fondamentale l'introduzione dello *ius soli*, riguarda la totale integrazione sociale dei cittadini stranieri che vivono e lavorano all'interno dello Stato italiano, contribuendo quindi in tutto e per tutto alla crescita e al sostentamento del Paese. Essi in tal modo sarebbero riconosciuti come cittadini italiani a tutti gli effetti

Inoltre, l'introduzione *ius soli* consisterebbe in un arricchimento culturale non indifferente.

Quali sono le motivazioni per cui in Italia questa legge non ha ancora trovato applicazione?

Se l'Italia adottasse lo *ius soli* puro, sicuramente sarebbe protagonista di un'ondata migratoria senza limiti poiché ognuno potrebbe richiedere la cittadinanza italiana e, di conseguenza, anche quella europea, coinvolgendo così in maniera diretta l'Unione Europea.

Allo stesso modo è palese come la sua totale esclusione non faccia che avallare il processo di discriminazione nei confronti di coloro che da tempo aspettano di vedersi riconosciuti finalmente cittadini italiani.

²⁵ M. Macaluso, M. Siino, G. Tumminelli, *Seconde generazioni, identità e partecipazione politica*, Franco Angeli, 2021.

Capitolo III

Necessità di riforma dell'attuale legge numero 91 del 5 febbraio del 1992

3.1 Dati sugli stranieri di seconda generazione oggi

Nonostante sia difficile tracciare i confini fra le prime e le seconde generazioni, la società moderna vuole inserire le seconde generazioni all'interno di un insieme, per definirli ed individuarli meglio: chi sono le persone a cui si fa riferimento quando si parla di seconde generazioni? Non è chiaro a tutti.

Si comincia a parlare e dare una definizione maggiormente più completa di seconde generazioni nel momento in cui il tasso dei figli di immigrati residenti all'interno di uno specifico paese diventa ingente e si rende dunque necessario distinguere la prima generazione, che ha migrato, dalla seconda, che di fatto non ha compiuto la migrazione in prima persona.

Il termine “seconde generazioni” (*second-generation*) ha iniziato ad essere utilizzato all'inizio del 900 dagli studiosi della scuola di Chicago per indicare tutte le persone nate dagli immigrati permanenti giunti negli Stati Uniti, paese che notoriamente ha una consistente storia di immigrazione molto elevata²⁶. Il termine ha poi raggiunto l'Europa assumendo anche ulteriori significati: spesso, infatti, con la definizione seconde generazioni si sono intesi tutti i figli di migranti trasferitesi insieme alla famiglia, e non solo coloro nati nel paese di accoglienza in cui i genitori avessero compiuto precedentemente la migrazione.

Parlare di seconde generazioni sottende questioni di fondo comuni su cui riflettere: si può chiamare migrante qualcuno che non ha mai compiuto una migrazione? Quando una persona smette di essere considerata straniera? Una prima problematica è strettamente legata all'etimologia del termine poiché tale terminologia fa senza dubbio

²⁶F. Malta, 2010, cit., p. 1.

riferimento anche al concetto di immigrato e, parlando di seconde generazioni, si fa riferimento agli immigrati²⁷.

Un'ulteriore problematica è legata all'atto stesso di attribuire un'etichetta a questo gruppo di persone, poiché l'assegnazione di tale etichetta dona una riconoscibilità ad un determinato gruppo²⁸.

Etichettare i figli in base all'origine dei genitori, supponendo che il loro status di figlio prevalga su qualunque altra modalità di socializzazione della persona, potrebbe essere interpretato come un atto discriminatorio, che confina queste persone in una categoria dalla quale, per pregiudizi e stereotipie, si vedono già pregiudicate il loro futuro: quest'etichettamento sottolinea come la condizione di straniero venga trasmessa grazie al legame di sangue.

Risulta tutt'oggi molto complesso il dibattito attorno alla questione delle seconde generazioni e non è facile riuscire a coglierne una definizione univoca, in quanto ci troviamo di fronte anzi tutto a persone caratterizzate da una pluralità di condizioni e di storie individuali. Rubén G. Rumbaut è uno dei massimi studiosi di immigrazione e maggior esperto di reinsediamento dei rifugiati negli Stati Uniti. Sociologo americano e Professore di sociologia presso l'Università della California, Rumbaut è colui che ha dato una delle più chiare classificazioni della seconda generazione, proponendo una classificazione graduata del termine molto utile in quanto apporta dei chiarimenti all'interno di una popolazione così vasta e così eterogenea. Nello specifico, questo studioso individua ben cinque categorie di giovani appartenenti alla seconda generazione²⁹:

- seconda generazione (G2): comprende gli individui che nascono e compiono il processo di socializzazione nel paese d'accoglienza in cui

²⁷G. Borrego, 2003, cit., p.2.

²⁸Ivi, p. 14.

²⁹ R.G. Rumbaut, *Immigrazione e famiglia: ricerca e politica sugli immigrati statunitensi*, Irvine, 1997.

i genitori sono immigrati;

- generazione 1.75: ne fanno parte gli individui migrati all'estero tra gli 0 e i 5 anni, in età prescolare, che quindi iniziano la scolarizzazione nel paese d'accoglienza;

- generazione 1.5: vi rientrano gli individui migrati tra i 6 e i 12 anni, che iniziano il processo di socializzazione e la scuola primaria nel paese d'origine, ma completano l'educazione scolastica nel paese d'accoglienza;

- generazione 1.25: comprende gli individui che emigrano tra i 13 e i 17 anni, avendo compiuto la maggior parte del percorso scolastico e del processo di socializzazione nel paese d'origine;

- generazione 1: comprende gli individui immigrati indipendentemente prima dei 15 anni di età.

Questa classificazione non è di certo l'unica esistente, infatti ce ne sono molte altre ma si vuole riportare qui l'interpretazione italiana di Graziella Favaro, membro dell'Osservatorio nazionale sull'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura del MIUR ed esperta di inclusione nella pluralità e educazione interculturale. La ricercatrice suddivide la seconda generazione in base alle storie e ai viaggi di queste persone, distinguendo sul territorio italiano diversi gruppi e descrivendo così il panorama dei minori di origine straniera³⁰:

- giovani nati in Italia o giunti nella prima infanzia.
Si tratta dei giovani della seconda generazione in senso stretto, italiani di fatto ma che lo Stato italiano considera stranieri fino ai 18 anni di età, momento in cui potranno richiedere la cittadinanza italiana;
- minori non accompagnati provenienti in particolare da Marocco, Egitto, Albania e Afghanistan, giunti nel paese d'accoglienza da soli o inseriti in vere e proprie tratte minorili;
- giovani giunti in Italia tra i 12 e i 15 anni in seguito al ricongiungimento familiare;

³⁰G. Favaro, Immigrazione e pedagogia interculturale, Firenze, La Nuova Italia, 1992.

- bambini e adolescenti rifugiati in seguito a guerre e conflitti;
- bambini e adolescenti arrivati per adozione internazionale;
- figli di coppie miste.

Il grande interesse scientifico nei confronti della seconda generazione è probabilmente derivato dalla convinzione secondo cui questi ultimi siano in grado di apportare innumerevoli cambiamenti nella società ospitante. La presenza sempre più numerosa della seconda generazione comporta infatti, all'interno delle nostre società, nuove problematiche e nuove questioni da affrontare, tra cui questioni legali, burocratiche, di quotidianità, di inclusione e di contatto tra culture diverse che possono portare con sé prospettive e punti di vista completamente differenti ma che necessitano una direzione comune. I diversi studi sociologici sottolineano come è proprio osservando la seconda generazione che diverrà possibile valutare l'esito e le diverse problematiche legate all'immigrazione all'interno delle nostre società al fine di discutere sul futuro delle nostre comunità e sul nuovo volto che esse stanno assumendo. Anche in questo caso, determinante risulta essere il processo di autodeterminazione da parte delle cosiddette seconde generazioni. Questo, risulta essere estremamente importante poiché garantisce un futuro migliore caratterizzato dall'integrazione nella società ospitante: le seconde generazioni, quindi, diverranno in grado di godere di una topologia di inclusione di cui purtroppo non ha goduto la categoria appartenente alla prima generazione.

Al fine di garantire una positiva convivenza sarà necessario offrire specifiche opportunità di crescita sociale e culturale per tutti quegli giovani che appartengono alla seconda generazione.

La problematica legata alle seconde generazioni nasce dalla constatazione che i suddetti componenti, essendo nati e cresciuti in Italia, hanno acquisito le stesse aspettative dei coetanei autoctoni, e quindi anche essi, proprio come i giovani italiani, si ritrovano a rifiutare lavori sottopagati proprio perché non vogliono ricalcare i passi

compiuti dai propri genitori.

Tuttavia, agli occhi della società ospite restano gli stranieri da integrare. È chiaro che la stessa definizione di seconda generazione loro attribuita, contribuisce ad alimentare un atteggiamento discriminatorio.

Ad ogni modo, è fondamentale sottolineare come gli italiani di seconda generazione siano sempre più in aumento e, sulla base di quanto affermato dall'ISTAT, diviene possibile affermare come ad oggi, gli stranieri residenti in Italia siano 5.193.669 e circa un milione fra questi ha acquisito la cittadinanza: questi tassi sono in grande crescita tant'è che nel 2021 si è assistito alla concessione di quasi 242 mila permessi³¹. Volendo invece tenere conto delle seconde generazioni, è importante sottolineare come sono circa un milione i bambini nati in Italia da genitori stranieri e come, fra il 2011 ed il 2020, sono stati circa 400 i ragazzi che hanno ottenuto la cittadinanza per trasmissione³².

A livello territoriale i minori di seconda generazione si concentrano maggiormente nelle regioni del Nord-ovest (poco meno del 40% del totale) e del Nord-est (quasi il 27%); quote molto inferiori sono quelle del Centro e del Mezzogiorno (rispettivamente il 20 e il 13%). La maggiore concentrazione al Nord è evidente anche nel caso dei minori nati in Italia e arriva al 66%; nel Sud e nelle Isole risiede solo l'11,2%.

Ad oggi, per i minori stranieri diviene possibile acquisire la cittadinanza unicamente grazie alla propria famiglia, al compimento ovviamente, del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, per alcune cittadinanze emergono scelte parzialmente differenti. Per esempio, tra i giovani cinesi e filippini sono più numerosi coloro che scelgono di diventare italiani al compimento del diciottesimo anno di età rispetto a quanti ricevono la cittadinanza per trasmissione dai genitori.

L'acquisizione della cittadinanza non comporta necessariamente la

³¹ <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2684/Migrazioni-e-nuove-generazioni-nel-Rapporto-Annuale-Istat-2022->

³² Ibidem.

permanenza sul territorio italiano; in diversi casi, infatti, dopo esser diventati italiani i giovani si spostano in altri paesi: in particolare, dei quasi 283 mila minori che hanno acquisito la cittadinanza tra il 2012 e il 2017, circa il 7% si è trasferito in Unione Europea, soprattutto Regno Unito (41,6%), Francia (26,4%) e Germania (10,0%): probabilmente, la crescita della presenza nelle scuole superiori dipende sia dalla progressiva stabilizzazione di immigrati entrati in Italia molti anni fa, sia dall'ingresso di migranti con figli in età elevata, come per esempio dall'Est Europa, sia dal calo demografico delle nascite italiane.

Sulla scorta di quanto affermato, e tenendo ben presente che diviene possibile acquisire la cittadinanza italiana sia mediante lo *ius sanguinis* sia tramite lo *ius soli*, è importante sottolineare come siano migliaia le persone che acquisirebbero a pieno titolo la cittadinanza grazie al cosiddetto “diritto di suolo”.

3.2 Il dibattito politico sul tema della cittadinanza

Come già sottolineato precedentemente, con il termine “nuovi italiani³³” ci si riferisce agli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ma anche ai loro figli che sono nati sul territorio italiano, o che vi sono arrivati in tenera età, a cui non è ancora stato riconosciuto lo status di cittadino italiano.

Tacere sui nuovi italiani, significa negare l'esistenza di una parte della società odierna. Il numero di stranieri residenti in Italia pur essendo abbastanza inferiore rispetto a quello registrato nei maggiori paesi europei, è cresciuto velocemente in pochi anni³⁴. Non essendosi verificata una crescita costante del fenomeno, si è assistito da un punto di vista sociale una grande chiusura culturale da parte della popolazione, e da un punto di vista politico a ritardi legislativi che

³³ P. Tavella, L. Turco, *I nuovi italiani. L'immigrazione, i pregiudizi, la convivenza*, Mondadori, 2005.

³⁴ *Ibidem*.

hanno portato all'assenza di leggi in grado di regolamentare coloro che da tempo aspettano di essere dichiarati cittadini italiani.

Quello dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei bambini nati sul territorio italiano da genitori stranieri, è stato un tema a lungo dibattuto durante le diverse legislature italiane.

In particolare, nella XVI Legislatura (2008-2013), sono stati il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e il Presidente della Camera Gianfranco Fini, ad augurarsi più volte l'introduzione di una legge che potesse tutelare in particolar modo i minori.

“E' una assurdità e una follia che dei bambini nati in Italia non diventino italiani. Non viene riconosciuto loro un diritto fondamentale”³⁵.

Queste le parole espresse da Giorgio Napolitano durante l'incontro con la federazione delle Chiese evangeliche del Quirinale.

Secondo l'ex presidente della Repubblica gli immigrati che risiedono stabilmente sul territorio italiano, costituirebbero una fonte di speranza per lo Stato italiano, oltre al contribuire al pari dei cittadini italiani a sostenere il peso del debito pubblico.

Napolitano si è mostrato più volte convinto del fatto che senza la presenza di questi bambini e ragazzi, l'Italia resterebbe senza ombra di dubbio un Paese vecchio e con minori possibilità di sviluppo.

Difatti, per l'ex Presidente, coloro che non riescono a comprendere e ad accettare questa realtà, sono coloro che non riescono a guardare alla realtà e al futuro del Paese.

Napolitano si è trovato molto spesso ad avanzare considerazioni sul numero dei cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul territorio italiano, soffermandosi però sul fatto che risultano essere ancora pochi quelli tra loro che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Questo

³⁵ V. Lippolis, M. Salerno, La Repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano, Bologna, Il Mulino, 2013.

nonostante nella quotidianità e nell'identità nutrano un forte senso di appartenenza verso un territorio che li ha ospitati e inseriti nel proprio tessuto sociale, economico e politico.

Oltre che a rivendicare il diritto alla cittadinanza italiana, l'ex presidente si è espresso anche a favore della possibilità per questi giovani di continuare a coltivare il legame con la cultura originaria di appartenenza, concetto che assolutamente non rappresenta motivo di contrasto con l'integrazione italiana³⁶.

L'allora presidente della Camera Gianfranco Fini, che già negli anni precedenti si era schierato a favore della battaglia parlamentare per dimezzare i tempi di acquisizione della cittadinanza italiana, riprendendo il dibattito iniziato da Napolitano, soffermandosi sulla possibilità di attuare un percorso più snello di naturalizzazione per coloro che sono nati da genitori stranieri sul territorio italiano, e vi risiedono stabilmente, ancora prima che abbiano compiuto diciotto anni³⁷.

“Si può discutere sui sette, i dieci o i dodici anni prima di poterla ottenere ma non lo si può fare per i bambini. Per loro, che sono già negli asili con i nostri figli, che parlano il dialetto, che fanno il tifo per la stessa squadra, è necessario pensare ad un percorso breve”³⁸.

Secondo Fini proprio grazie alle coppie di immigrati, il tasso di natalità italiana non si troverebbe in una condizione di forte crisi. Difatti, la cittadinanza italiana agli immigrati e ai loro figli andrebbe concessa poiché essi si rivelano utili alla partecipazione per il mantenimento del Paese.

Più che parlare di *ius soli puro*, Fini si è schiarato a favore dell'approvazione della possibilità chiedere la cittadinanza italiana da parte dei figli degli immigrati che abbiano concluso almeno un ciclo

³⁶ Ibidem.

³⁷ G. Fini, L'Italia che vorrei, Rubbettino, 2011.

³⁸ Ibidem.

scolastico sul territorio italiano. In tal modo i ragazzi che risiedono stabilmente in Italia, possono diventare cittadini italiani senza dover aspettare il compimento della maggiore età.

D'altro canto, l'altra faccia della medaglia rappresentata dall'opposizione ha sempre gridato a uno stravolgimento della Costituzione e a un vero e proprio tentativo di soppiantare la vigente legge *ius sanguinis*, tramite la concessione della cittadinanza per *ius soli*.

La questione della cittadinanza è stata riproposta nel 2013 della Ministra dell'integrazione Cécile Kyenge, primo ministro "nero" (come ha affermato fieramente in prima persona) operante all'interno del Governo italiano.

Da sempre attiva nelle lotte a favore dell'ottenimento di diritti da parte dei migranti, e per l'ottenimento della cittadinanza, si è spesso soffermata su quest'ultimo punto, asserendo quanto sia importante l'estensione della cittadinanza per coloro che sono nati in Italia, dato che di fatto tali cittadini possano essere considerati a tutti gli effetti italiani poiché nati, cresciuti, istruiti sul territorio italiano, a cui contribuiscono in tutto e per tutto.

Per Kyenge la riforma della cittadinanza secondo il principio dello *ius soli* è una questione di civiltà³⁹ che merita di essere attuata il prima possibile e che all'interno del Governo dovrebbe avere importanza così come ce l'hanno tutte le proposte. Difatti, il continuo rinvio di tale riforma, significa il continuo rinvio dell'integrazione, e la perpetrazione di atti di discriminazione.

La stessa ministra è stata più volte protagonista di minacce di morte e di insulti razzisti volti a screditare e ad ostacolarne l'operato.

Kyenge ha presentato una propria proposta di legge insieme al deputato Khalid Chaouki, che è arrivata ad un'approvazione nel 2015, senza però ottenerne la ratifica da parte del Senato.

³⁹ Ibidem.

Si è trattato della proposta di uno *ius soli temperato*, ovvero l’acquisizione della cittadinanza italiana per i bambini che nascono in Italia da genitori che vivono in Italia da almeno cinque anni.

Cinque anni continuativi all’interno dello Stato italiano costituirebbero un periodo di tempo giusto affinché dei cittadini stranieri possano stabilire un legame di attaccamento sul territorio, e quindi ciò renderebbe più che legittimo il fatto che il bambino acquisisce la cittadinanza italiana in automatico al momento della nascita.

Riconoscere questa tipologia di *ius soli* significa far crescere dei cittadini italiani a tutti gli effetti. Una nuova legge sulla cittadinanza avrebbe alla base concetti di più ampio respiro rispetto all’attuale legge in vigore.

Innanzitutto, la nuova proposta sarebbe fondata su un’idea di costruzione di identità e di coesione sociale, inclusiva di questi “nuovi italiani”⁴⁰, elementi fondamentali per il futuro dell’Italia.

Il “decreto Salvini” (decreto-legge 718/2018) ha reso più difficile il procedimento per richiedere della cittadinanza italiana.

Questo, infatti, ha introdotto un “esame di naturalizzazione”⁴¹, che consiste in un vero e proprio esame di conoscenza della lingua, della cultura, della storia, e delle leggi Italiane, al fine di dimostrare se il richiedente si sia realmente integrato all’interno del territorio italiano: il mancato superamento dell’esame si traduce in un rifiuto di concessione della cittadinanza.

Oggi si torna a parlare di cittadinanza, in particolare dello *ius scholae*⁴². Il 9 marzo 2022 è stato presentato in Camera la proposta di legge del deputato 5 Stelle Giuseppe Brescia. L’approvazione di questa riforma della cittadinanza costituirebbe un importante passo avanti per il riconoscimento dei diritti di tanti bambini e adolescenti a cui ad oggi sono negati.

⁴⁰ P. Tavella, L. Turco, op. cit.

⁴¹ F. Curi (a cura di), Il decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza, Pacini Giuridica, 2019.

⁴² <https://www.giuseppebrescia.it/>

Questa proposta permetterebbe a tutti quei ragazzi nati e cresciuti in Italia l'acquisizione della cittadinanza in una maniera più semplice rispetto all'attuale iter burocratico. Brescia, infatti, afferma che l'obiettivo fondamentale risulta essere quello di dar vita ad un corpus di diritti e dovere che permettano l'integrazione dei migranti e delle seconde generazioni.

Il testo della riforma prevede la possibilità di far richiesta di cittadinanza per tutti coloro che sono arrivati in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età, che risiedano legalmente in Italia e abbiano frequentato regolarmente almeno cinque anni di studio nelle scuole presenti sul territorio italiano.

Il completamento di un percorso formativo costituirebbe dunque un elemento fondamentale affinché si possa essere riconosciuti cittadini italiani, restituendo il giusto peso al sistema scolastico italiano a cui non viene attribuita da tempo la giusta valorizzazione come strumento fondamentale per la costruzione di valori etici, civili e morali.

Lo *ius scholae* sarebbe in linea con gli studi che attestano come l'ottenimento della cittadinanza nei primi anni scolastici arrechi benefici ai bambini e ai loro genitori, e riduca i casi di abbandono scolastico tra i minori stranieri.

È infatti dagli insegnamenti all'interno delle scuole che parte un'educazione volta al rispetto delle libertà, dei diritti, delle diversità, in assenza delle quali non può realizzarsi il rispetto dell'altro⁴³.

Coloro che si oppongono in maniera risoluta verso l'introduzione di ogni tipo di *ius soli* affermano che la questione non costituisce una priorità per il Governo italiano che dispone già dello *ius sanguinis*.

A sostenere tali motivazioni l'affermazione che la cittadinanza non costituisce un regalo che si può fare a chiunque, ma una concessione che spetta solo a patto di esserne meritevoli. Ciò implicherebbe un lungo soggiorno all'interno dello Stato italiano, la conoscenza di lingua, istituzioni e leggi.

⁴³ Ibidem.

3.3 Nuove proposte di legge: *ius soli temperato* e *ius scholae*

Come sottolineato nel paragrafo precedente, lo *ius scholae* altro non è se non l'evoluzione dello storico *ius soli*. La questione inerente alla cittadinanza risulta essere una tematica piuttosto scottante la cui risoluzione, risulta essere più complessa del previsto. Difatti, se fino a pochi anni fa, la cittadinanza da parte dei figli degli stranieri veniva acquisita mediante il principio di *ius sanguinis* ad oggi, tale principio non risulta essere più valido.

Difatti, sulla scia dei numerosi cambiamenti culturali verificatisi in questi ultimi decenni, è divenuto sempre più necessario dare il via ad un nuovo programma legislativo che permettesse a tutti coloro che risiedevano in Italia da molti anni, di godere di tutti i diritti ma anche di tutti i doveri che il possesso della cittadinanza può offrire. Proprio per tale ragione quindi, non solo lo *ius sanguinis* è stato soppiantato dallo *ius soli* ma si è pensato di ampliare i confini di quest'ultimo istituendo il cosiddetto *ius scholae*. Quindi, sebbene con il passaggio dallo *ius sanguinis* allo *ius soli* si siano compiuti indubbiamente molti passi in avanti, è divenuto necessario guardare in faccia alla realtà: difatti, proprio come sottolineato dai dati ISTAT, sono circa 800 mila gli studenti stranieri che frequentano abitualmente le scuole italiane⁴⁴. Questa normativa risulta essere estremamente importante perché permette a tutti coloro che sono nati nel territorio italiano, di acquisire la cittadinanza non a 18 anni ma a seguito del compimento dei cinque anni di scuola: questo concetto risulta essere estremamente importante poiché fa leva sulla cultura dell'individuo in questione che, pur essendo figlio di genitori stranieri, essendo nato e vissuto in Italia, conosce perlopiù la cultura della propria Terra Natia rispetto che quella dei propri genitori d'origine.

⁴⁴ <http://www.istat.it>

Nella fattispecie, la legge *ius scholae* prende in considerazione specifici punti quali:

- il riconoscimento della cittadinanza italiana per tutti quegli individui che sono nati in Italia o che sono giunti nel nostro Paese prima del compimento del loro dodicesimo anno di età e che abbiano frequentato nel nostro Stato, almeno un ciclo scolastico pari a cinque anni;
- il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche sociali di tutti quei requisiti ritenuti fondamentali ed indispensabili al fine di rendere spendibili sia in ambito accademico quanto in ambito lavorativo, le conoscenze acquisite dallo studente⁴⁵.

Altro requisito fondamentale per l'ottenimento della cittadinanza, risulta essere la presentazione, da parte dei genitori della persona che però non abbia ancora compiuto i diciotto anni, della domanda di "ottenimento della cittadinanza" presso gli uffici comunali: questa può essere intesa come una vera e propria "*dichiarazione di volontà*".

La legge 91 del 1992 non deve più essere quindi l'unica modalità attraverso cui ottenere la cittadinanza: questa è una legge arcaica e che, all'interno di un'clima sempre più multietnico, non facilita la frequenza agli eventi scolastici e sportivi per tutti quei bambini che ancora non possono godere appieno dei loro diritti. A lanciare l'allarme riguardo tale argomentazione è stato difatti "*Save the children*" associazione che da moltissimi anni si occupa di salvaguardare la salute, il benessere ed i diritti dei più piccoli. Necessario è sottolineare come il mancato possesso della cittadinanza possa corrispondere al mancato possesso delle proprie radici: questo è un argomento estremamente delicato poiché va a toccare i costrutti identitari degli individui in questione. Il tema concernente l'identità e l'inclusione nei migranti o delle cosiddette seconde generazioni, risulta essere una tematica estremamente affascinante di cui si sono occupati psicologi, sociologi

⁴⁵<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/ius-scholae-cosa-prevede-perche-opportunita-di-uguaglianza>

e filosofi. Tuttavia, però, le riflessioni inerenti tale tematica risulta essere piuttosto antica in quanto si comincia a parlare di quest'ultima a partire dal filosofo Cartesio il quale, sottolinea come il cosiddetto "Cogito ergo sum" faccia riferimento al pensarsi della persona in quanto individuo presente al mondo e quindi all'interno di un determinato contesto⁴⁶. Con il passare degli anni e con l'avvento della rivoluzione industriale invece, la persona, proprio come sottolineato anche all'interno degli scritti di Lyotard, ha vissuto una sorta di alienazione che ha comportato una vera e propria frammentazione identitaria della stessa⁴⁷.

A rimarcare questo concetto risulta essere uno dei maggiori teorici del nostro tempo ossia Baumann. Lo studioso sottolinea come la nostra società sia ormai permeata da una grande incertezza, puntando, al contempo, l'accento tanto sulla ricerca identitaria del soggetto quanto sulla continuità spazio – temporale di quest'ultimo⁴⁸.

Quanto teorizzato dallo studioso, potrebbe tranquillamente riflettersi all'interno di "un'ottica migratoria" poiché, tutte quelle persone che giungono in Italia nella speranza di trovare un lavoro degno di nota e quindi di abbracciare finalmente uno stile di vita migliore, finiscono inevitabilmente con lo scontrarsi con quell'insieme di costrutti culturali che differiscono dalla propria cultura d'origine.

Tuttavia, però, queste persone che spesso giungono in Italia con il solo obiettivo di trovare un lavoro migliore ed al fine di aiutare i propri parenti all'estero dando così vita al famoso "fenomeno delle rimesse"⁴⁹, finiscono con il rimanere molti più anni all'interno del nostro Stato, fino a contrarre matrimonio, dando origine a quella che viene denominata "seconda generazione". La concessione della cittadinanza, tanto alla

⁴⁶ <http://filosofando.it>

⁴⁷ <https://www.stateofmind.it/2021/03/identita-integrazione/>

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni. Terza Edizione*, Il Mulino Manuali Editore, 2005.

prima generazione di migranti quanto alla seconda, risulta essere a dir poco fondamentale poiché è anche attraverso quest'ultima che la persona, divenendo destinataria di diritti e di doveri, finisce finalmente con il sentirsi pienamente accolto all'interno di una determinata cultura che, per quanto diversa dalla propria, egli dovrà imparare a comprendere e rispettare.

3.4 Discriminazioni legate al non riconoscimento della cittadinanza

Tuttavia, però, al di là delle questioni identitarie e relative alla figura del migrante, occorre compiere una specifica a riguardo del mancato riconoscimento della cittadinanza.³ Difatti, sebbene l'Art. 3 della Costituzione Italiana sottolinei come tutti i cittadini risultino essere uguali di fronte alla legge a prescindere dal loro credo, dalla loro Nazionalità e dalle proprie opinioni personali⁵⁰, questo diritto non trova completa applicazione all'interno del contesto europeo.

Dunque, coloro che appartengono alle seconde generazioni e che risultano essere ancora sprovvisti della cittadinanza, vanno incontro a numerosi ostacoli che ne limitano la libera circolazione. Coloro che infatti non risultano essere cittadini italiani e quindi, conseguentemente, nemmeno cittadini europei, hanno maggiore difficoltà nella circolazione per motivi legati al lavoro: l'art. 45 della Costituzione Europea, sottolinea infatti come viga il divieto di discriminazione fra i cittadini della stessa ma questo articolo esclude coloro che non godono del diritto di cittadinanza. Inoltre, il tema della cittadinanza risulta essere fondamentale quando si parla dei concorsi pubblici o della possibilità di lavorare tanto all'interno del territorio italiano quanto all'interno del contesto europeo.

Il quadro normativo in merito risulta essere piuttosto complesso e controverso poiché, benché non si affatto carente di legislazioni in

⁵⁰ <http://gazzettaufficiale.it>

merito, nessuna fra questa risulta essere veramente in grado di chiarire le modalità attraverso cui muoversi.

Tuttavia, però, nonostante le diverse lacune legislative, si è giunti alla conclusione secondo la quale *“ogni cittadino europeo che sia in possesso o meno della cittadinanza possa accedere ai posti riservati all’interno della pubblica amministrazione a patto che questi non abbiano contatto diretto con i poteri pubblici, al fine di salvaguardare l’interesse della propria Nazione”*⁵¹.

Particolare è invece la questione legata alle attività sportive praticate tanto dal migrante di prima generazione quanto dal migrante di seconda generazione. L’attività sportiva, infatti, viene considerata fondamentale per lo sviluppo di quel senso di appartenenza che spesso viene negato al migrante: lo sport, infatti, oltre ad essere considerata come una pratica che fa bene al corpo e all’anima, risulta essere una delle prime soglie d’ingresso del nostro Stato.

Proprio per sottolineare l’importanza della cittadinanza, Bosniak afferma come questa, oltre ad includere la persona proveniente da un Paese straniero, finisce con il conferire a quest’ultimo i pieni diritti e i pieni doveri di cui gode ogni cittadino autoctono. Egli parla inoltre di “cittadinanza transnazionale” o “cittadinanza globale” grazie alla quale diviene possibile, per tutti coloro che risiedono lontano dal proprio Paese di origine, di votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti candidati nel proprio luogo di origine⁵². Quanto teorizzato dallo studioso risulta essere molto importante poiché va a sottolineare quanto il possesso di una semplice documentazione permetta di varcare i confini nazionali: è bene sottolineare infatti come con il processo di migrazione non si intende, nella maggior parte dei casi, interrompere i rapporti che le persone che hanno con la propria Terra Natia.

⁵¹https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-accesso-degli-stranieri-al-lavoro-nella-pubblica_19-09-2019.php

⁵² M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni. Terza Edizione*, Il Mulino Manuali Editore, 2005.

Questo risulta essere quindi un documento fondamentale poiché facilita il libero scambio di merci nonché la possibilità di spostarsi tranquillamente in Europa senza incorrere in sanzioni pecuniarie: il possesso della cittadinanza quindi, non solo risulta essere fondamentale per la vita delle prime e delle seconde generazioni, ma permette altresì la piena realizzazione del concetto di globalizzazione di cui si disquisisce da diversi decenni.

Capitolo IV

Disinformazione sul tema di riforma della cittadinanza

4.1 Collegamento tra crisi migratoria e proposte di legge sulla cittadinanza

L'Italia è stata da sempre un Paese protagonista di forte emigrazione, dato che nel corso del tempo ha fatto sì che diventasse una meta di flussi migratori molto importanti sia in termini numerici, sia per la portata sociale e culturale che essi hanno avuto all'interno del territorio, e in special modo tra XIX e XX secolo⁵³.

Questi ingenti flussi migratori verso la penisola, per la prima volta hanno davvero posto il Paese di fronte a difficili sfide di cambiamento e adattamento giuridico.

Difatti, per l'Italia ha assunto un'importanza non indifferente il doversi dotare di norme politiche in materia di immigrazione e di asilo.

Non a caso, è possibile affermare che il cammino giuridico legato alle norme in materia di cittadinanza, è strettamente legato ai movimenti migratori, in quanto costituisce uno strumento potente di inclusione o, al contrario, di discriminazione nei confronti di chi viene a stabilirsi da straniero sul territorio⁵⁴.

I movimenti migratori che hanno iniziato ad interessare l'Italia, sebbene facenti fronte ad una situazione economica bisognosa di lavoro flessibile e a basso costo, non hanno ottenuto un riconoscimento del tutto positivo.

Ciò emerge in maniera evidente dalle leggi e dalle politiche in materia di immigrazione che risultano avere un percorso enormemente discontinuo, e che si configurano come altamente rigorose e restrittive, ma che allo stesso tempo hanno avuto un atteggiamento tollerante verso la presenza clandestina.

⁵³ C. Bonifazi, *L'immigrazione straniera in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998.

⁵⁴ *Ibidem*.

Questo ha comportato un atteggiamento generale di scarso impegno sul versante delle politiche di integrazione, che si è riversato anche sul diritto di cittadinanza⁵⁵.

La legge numero 91 del 5 febbraio 1992, effettivamente sembra concentrarsi maggiormente nei confronti dell'emigrazione italiana, mostrano nei confronti degli stranieri una tendenza contraria alla loro rapida assimilazione⁵⁶.

Durante i periodi di campagna elettorale le posizioni dei partiti politici di fronte a tale questione hanno però una tendenza a radicalizzarsi, focalizzando in particolare le loro attenzioni su temi quali la gestione dell'immigrazione regolare e irregolare, i processi di integrazione e le normative sull'acquisizione della cittadinanza.

Quello che però si desume nonostante i discorsi e le proposte avanzate dagli esponenti dei diversi partiti politici, è una quasi totale mancanza di chiarezza e di informazione da parte dei cittadini in merito a tali tematiche. Gli stessi cittadini che si troveranno a dover votare a favore o contro una determinata proposta di legge.

Effettivamente, in special modo riguardo alla questione dello *ius soli*, ci si rende conto di quanto tanti tra i cittadini aventi diritto al voto, ne abbiano travisato il senso. Secondo molte persone, infatti, il concedere la cittadinanza ai cittadini stranieri, sarebbe considerato un lasciapassare per tutti coloro che si trovano ad emigrare nel territorio italiano.

Il ragionamento di base che porta a questa convinzione diventata propria a molti, sarebbe la connessione tra sbarchi e acquisizione della cittadinanza, ovvero secondo questo pensiero si tratterebbe di rendere cittadini italiani tutti gli immigrati⁵⁷.

⁵⁵ F. Pastore, La politica migratoria, in R. Aliboni, F. Bruni, A. Colombo, E. Greco (a cura di), L'Italia e la politica internazionale, Il Mulino per Iai-Ispi, Bologna, 2000.

⁵⁶ E. Grosso, Una nuova disciplina della cittadinanza italiana, in Giurisprudenza italiana, parte IV, 1992.

⁵⁷ R. Ricucci, Cittadini senza cittadinanza. Immigrati, seconde e altre generazioni: pratiche quotidiane tra inclusione ed estraneità. La questione dello *ius soli*, Edizioni SEB27, 2018.

Al giorno d'oggi la legge italiana sulla cittadinanza risulta essere la più arretrata d'Europa. Essa, infatti, prevede un'unica modalità di acquisizione della cittadinanza, lo *ius sanguinis*, che prevede la cittadinanza italiana per i bambini solo se almeno uno dei genitori è italiano, altrimenti se nato sul territorio italiano da genitori stranieri, l'interessato potrà farne richiesta raggiunta la maggiore età, a patto di aver risieduto in Italia in modo legale e continuativo.

La proposta di introduzione dello *ius soli*, in Italia è stata articolata a favore non di uno *ius soli* puro, ma di uno *ius soli temperato*, che prevede l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del bambino se uno dei genitori risiede in Italia legalmente da almeno cinque anni⁵⁸. Come ben sappiamo, nel 2015, quest'ultima proposta non ha ottenuto l'approvazione da parte del Senato.

Ciò ha comportato e continua a comportare, enormi difficoltà sia dal punto di vista più puramente pratico, sia da un punto di vista meramente psicologico, da parte dei figli di immigrati.

Chi ha votato contro la proposta di inserimento dello *ius soli* non ha pensato alle nuove generazioni nate in Italia, che si sono viste negate la possibilità di diventare cittadini dello Stato in cui sono cresciuti, a cui contribuiscono economicamente e in cui vorrebbero costruire il loro futuro.

Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia, si è così espresso in seguito a tale decisione:

*“Chiediamo scusa agli 800mila compagni di classe dei nostri figli, adulti di domani, che vedranno negati ancora una volta i loro diritti.”*⁵⁹

E ancora, secondo il portavoce dell'Unicef, questa decisione ha costituito un momento di inciviltà per l'Italia, soprattutto in seguito al

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ <https://www.ilfattoquotidiano.it/>

mancato raggiungimento del numero legale dei presenti in aula affinché si potesse arrivare anche solo alla discussione del ddl.

A nulla sono valse infatti le numerose proteste in piazza da parte di ragazzi e ragazze “italiani senza cittadinanza”, rimasti a lottare fino all’ultimo per i propri diritti nella speranza che qualcosa sarebbe finalmente cambiato.

Sonny Olumati, ballerino attivista per i diritti delle seconde generazioni, spiega la questione con parole semplici:

“Tutti i partiti legano lo ius soli all’immigrazione, ma noi non siamo immigrati, non siamo all’interno di flussi da dover regolamentare perché siamo nati qui.”⁶⁰

Questi ragazzi si sentono abbandonati dallo Stato italiano, “orfani” della legge. Tale condizione interesserebbe infatti almeno un milione di giovani che si vedono negati un diritto fondamentale.

A seguito dell’affossamento della proposta di legge del 2015, nel 2022 si è tornati a parlare di diritto alla cittadinanza mediante la proposta di legge sullo *ius scholae*, ovvero l’ottenimento della cittadinanza da parte del minore straniero nato sul territorio italiano, o che vi è entrato entro il compimento del dodicesimo anno di età, a patto che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione, e che abbia frequentato almeno cinque anni nelle scuole nazionali.

Secondo un recente sondaggio di ActionAid⁶¹, circa 6 italiani su 10 si sono mostrati a favore dell’introduzione dello *ius scholae*, poiché non rappresenterebbe altro che lo specchio della realtà.

L’Italia sta cambiando e le leggi che governano il Paese non potranno fare a meno di prenderne atto.

Inoltre, non si può non tener conto di un fenomeno sempre più presente all’interno delle scuole italiane: stando a un recente rapporto della

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ <https://www.actionaid.it/>

Fondazione Openpolis⁶², gli studenti stranieri sono più spesso vittime di bullismo e di cyberbullismo rispetto ai loro coetanei italiani, complice il clima diffuso di ostilità nei confronti del “diverso”.

Contrastare la disinformazione diventa quindi una decisione di fondamentale importanza: se da un lato favorisce la creazione di un dibattito ottenuto con cognizione di causa, dall’altro tutela i soggetti più fragili rispetto a climi d’odio che sono destinati ad impattare negativamente sulle loro vite.

Quando si parla di voler dare un futuro ai giovani all’interno di un clima di coesione, bisogna tenere necessariamente conto anche dei giovani figli di migranti, e far sì che chi nasce o studia all’interno del territorio italiano, abbia gli stessi diritti di cittadinanza di tutti gli altri giovani.

Da questa panoramica scaturisce l’immagine di un Paese in cui coloro che ne costituiscono la rappresentazione giuridica all’interno della vita politica, si discostano largamente dalla comunità reale costituente l’interesse economica e sociale dell’Italia.

L’impressione che risulta è quindi quella di una comunità all’interno della quale processi migratori e politiche di cittadinanza, sembrano costituire un elemento di fragilità civile, sociale e politica⁶³.

4.2 Sondaggi e ricerche sulla conoscenza dello *ius scholae*

Benché lo *ius scholae* sia una tematica molto ricorrente soprattutto negli ultimi anni, è divenuto possibile notare come però larga parte degli italiani non siano adeguatamente informati su tale argomento.

Difatti, secondo quanto denunciato da “Il fatto quotidiano” sono ben 877.000 gli studenti minorenni che frequentano le scuole dell’obbligo ma solo una piccola percentuale degli italiani – pari al 11 % risulta essere a conoscenza della cifra che approssimativamente si avvicina a tale numero.

⁶² <https://www.openpolis.it/>

⁶³ R. Ricucci, op. cit.

Sulla base di quanto scritto, diviene facile dedurre come in realtà gli italiani, in fatto di cittadinanza e di questioni concomitanti ne sappiano davvero ben poco.

Le indagini compiute grazie ad ActionAid hanno difatti posto in evidenza un dato che potrebbe essere definito come spaventoso a tutti gli effetti poiché, benché numerosi rotocalchi parlino di cittadinanza e nella fattispecie – soprattutto in quest’ultimo periodo – dello *ius soli*, ben pochi sono coloro che conoscono veramente ciò di cui si parla.

Tuttavia, però, nonostante ben il 62% degli italiani non siano a conoscenza delle specifiche di tale normativa, una volta conosciuta ed analizzata a fondo, ben 6 su 10 si rivelano essere a favore di quest’ultima.

Un dato estremamente importante riguarda l’appartenenza politica di tutti coloro che hanno espresso opinioni a riguardo: difatti, sempre secondo quanto affermato dai dati elaborati dall’indagine compiuta da ActionAid, è divenuto comprendere come “*il buon senso*” oltrepassi i confini della politica nazionale.

Secondo quanto stimato, coloro che si dicono favorevoli allo *ius soli* – appartengono – nel 58 % dei casi al partito “*Forza Italia*” mentre nel 35 % dei casi invece a “*Fratelli d’Italia*”: ovviamente, il dato più sorprendente appartiene a quella fetta di popolazione – comprendente il 48 % dei casi – che, sebbene schierati apertamente con la *Lega* e quindi con un partito i cui principi risultano essere nettamente diversi da quelli previsti dallo *ius soli*, si dichiarano essere molto favorevoli all’attuazione di tale legge.

Nell’immagine sottostante, verranno mostrate le percentuali specifiche delle risposte da parte di tutti coloro che hanno deciso di rispondere al suddetto questionario.

Ovviamente, prima di somministrare quest’ultimo è stata compiuta una specifica riguardo lo *ius soli* evitando quindi che le persone cadessero in beceri luoghi comuni dettati essenzialmente dalla poca o nulla conoscenza dell’argomento e, in particolar modo, è stata posta loro una


specifica domanda riguardante l'ottenimento della cittadinanza a seguito del compimento del ciclo elementare.

Come già accennato precedentemente, di particolare interesse è stato comprendere gli orientamenti politici di tutti coloro che hanno deciso di fare parte di questa indagine di mercato e, come diviene possibile desumere dal grafico sottostante, la maggior parte delle persone che si ritrovano ad essere “*molto d'accordo*” con questo nuovo disegno di legge, sono schierati con il *Partito Democratico*.

Opinioni / Lo Ius Scholae



Lo Ius Scholae è una proposta di legge per permettere ai bambini figli di cittadini stranieri, nati in Italia o arrivati in Italia da piccoli, di ottenere la cittadinanza italiana dopo aver frequentato 5 anni di scuola in Italia. Lei quanto è d'accordo con questa proposta?



Margine di errore: +/- 3.1%. Il margine di errore per i sottocampioni è più ampio.

act:onaid
REALIZZA IL CAMBIAMENTO

Quorum

Tutti i diritti riservati ©

Il testo di legge però, non trova piena applicabilità soltanto nei confronti di coloro che hanno frequentato cinque anni di scuola italiana ma anche nei confronti di tutti coloro che sono giunti nel confine nazionale prima del compimento del dodicesimo anno di vita e che vi ha risieduto in modo regolare e senza interruzione per almeno cinque anni.

Questa legge è estremamente importante poiché, per la prima volta nella storia della Costituzione italiana, permette di apportare delle modifiche a quest'ultima dando inoltre la possibilità a tanti altri cittadini invisibili che vivono da anni nel nostro Stato, di non essere più tali e di godere, al contempo, dei pieni diritti ma anche dei pieni doveri di cui godono le persone autoctone.

Il messaggio inerente alla modifica costituzionale è giunto in modo molto chiaro e forte soprattutto da parte dei personaggi dello spettacolo e dello sport.

Il caso più emblematico è forse costituito da Khaby Lame – famoso *tiktoker* che viene considerato come un vero e proprio orgoglio italiano. Fenomeno del momento, il giovane Khaby che è stato in grado di comunicare con tutto il mondo con il linguaggio del corpo e che è divenuto virale proprio grazie ai suoi contenuti all'interno dei quali scimmiettava altri personaggi famosi, benché sia cresciuto in Italia, è riuscito ad ottenere la cittadinanza soltanto quattro mesi fa.

Originario del Senegal ma giunto a Chivasso – piccolo paese del Torinese – alla tenera età di un anno, grazie anche al suo grande seguito è riuscito a sollevare un dibattito pubblico e molto acceso riguardante lo *ius scholae*.

Benché il *tiktoker* abbia precisato come si sentisse italiano a prescindere dalla documentazione ottenuta, ha altresì sottolineato come questa fosse estremamente importante poiché equipara a tutti gli effetti le seconde generazioni e gli autoctoni.

Quella che è divenuta ormai una figura di spicco in Italia e per la cui importanza potrebbe essere paragonata anche ai più grandi personaggi famosi della storia, è stato citato anche all'interno del discorso del sindaco di Chivasso, il quale ha annunciato che a breve sarà possibile avere una delibera per concedere la cittadinanza onoraria alle seconde generazioni ovvero a tutti coloro che sono figli di immigrati.

Altro caso che ha conquistato i titoli di testa dei giornali è stato quello che ha visto come protagonista Pamela Malvina Noutcho Sawa,

infermiera e campionessa di pugilato che – sebbene avesse origini camerunensi - è riuscita ad ottenere dopo un lungo iter burocratico, la cittadinanza italiana.

Colei che è in grado di combattere tanto sul ring quanto fra le corsie degli ospedali, chiarisce – in un’intervista rilasciata su “*Africa. La rivista del continente vero*”⁶⁴ come la mancata cittadinanza non le abbia permesso – sebbene la sua grande passione ma soprattutto le sue doti sportive – di partecipare all’interno del campionato professionistico di pugilato sottolineando altresì come la cittadinanza risulti essere un requisito indispensabile per rappresentare il Paese all’interno del quale ella è cresciuta poiché, pur avendo origini Camerunensi, essa ha poco a che spartire con il continente africano.

Inoltre, la campionessa denuncia come sia possibile per lei ma anche per tanti altri, lavorare nel settore pubblico unicamente grazie al permesso di soggiorno: questa è una vera e propria denuncia da parte di una popolazione che vuole vedere riconosciuti i propri diritti perché – come ben sappiamo – buona parte del personale infermieristico che è possibile rintracciare all’interno degli ospedali, proviene soprattutto dai continenti africani. Essi, rappresentano un vero e proprio “*esercito di riserva*” poiché vanno a sopperire alla grande carenza di personale che vi è in determinati settori e, proprio per tale motivo, risulta essere più che giusto, ringraziare questi ultimi tramite la concessione della cittadinanza.

Tuttavia, è bene sottolineare come lo *ius scholae* trovi difficile accettazione poiché vi sono dati abbastanza allarmati alla mano: l’Osservatorio nazionale sull’adolescenza, ha difatti affermato come la delinquenza e la presenza di baby gang – soprattutto nel biennio 2020 – 2022 sia notevolmente aumentata.

Difatti, il 6,5 % dei ragazzini fa parte di una baby gang e ben il 16 % fra questi ha commesso atti vandalici e ha partecipato a diverse risse.

⁶⁴ <https://www.africarivista.it/pamela-malvina-noutcho-sawa-una-vita-tra-boxe-e-corsia/197893/>

Il dato allarmante riguardate tale report però, riguarda la presenza di stranieri all'interno di queste bande in quanto la percentuale degli stranieri coinvolti in queste ultime è passato nell'ultimo biennio dal 44 % al 46 %⁶⁵: indubbiamente, l'aumento della criminalità in questi anni è senz'altro dovuto anche all'impatto del COVID – 19 e al consequenziale lockdown che come ben sappiamo, ha scombussolato la psiche di ogni singola persona e ancora di più quella dei più giovani. Tuttavia, però, sebbene vi siano dei dati che testimonino la presenza di stranieri all'interno delle baby gang, occorre compiere uno sforzo maggiore e cercare di non generalizzare tali dati. Occorre dunque, compiere un'analisi profonda della questione sino a giungere al nocciolo chiedendosi quindi le motivazioni che spingono questi ultimi a delinquere. Probabilmente, le risposte sono da ricercare nelle condizioni in cui i giovani e le loro famiglie riversano poiché ancora valido risulta essere il binomio criminalità – povertà: proprio sulla base di tali motivazione, occorre accettare subito la legge sullo *ius scholae* poiché, come già affermato precedentemente, tramite l'ausilio della cittadinanza, lo studente diverrebbe finalmente non soltanto italiano ma soprattutto detentore di diritti e doveri, la qual cosa potrebbe potenzialmente fungere da deterrente nel caso in cui si volessero compiere altre azioni criminali e vandaliche.

⁶⁵ <https://www.italiaoggi.it/news/i-dati-confermano-che-lo-ius-scholae-e-solo-un-diversivo-2569300>

Conclusione

Il presente elaborato si è focalizzato sulla necessità della riforma dell'attuale legge numero 91 del 5 febbraio 1992 che regola l'acquisizione della cittadinanza italiana in riferimento ai minori nati in Italia o giunti in tenera età.

Come esposto nel secondo capitolo, l'iter burocratico che i nuovi cittadini devono affrontare prevede l'attesa dello *straniero* nato in Italia fino al raggiungimento della maggiore età per poter fare richiesta, entro un anno, di riconoscimento della cittadinanza italiana. Circa il 15 % dei bambini nati ogni anno nel nostro Paese nascono da genitori entrambi stranieri e devono quindi attendere decenni per essere riconosciuti italiani. Come mostrato nel terzo capitolo di questo lavoro, il mancato riconoscimento della cittadinanza a questi bambini, comporta una serie di discriminazioni che dovranno affrontare crescendo: innanzitutto la sottoposizione alla prassi di ottenimento del permesso di soggiorno che può in alcuni casi risultare complicato per motivi legati alla residenza oppure al reddito dei genitori non sufficiente, l'impossibilità di circolare liberamente nell'Unione Europea in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno oppure l'impossibilità di partecipare a giochi olimpici e rappresentare la propria Nazione in quanto ancora non riconosciuti cittadini. Il numero importante di minori stranieri nati o cresciuti in Italia spinge la scena politica italiana a proporre nuovi disegni di legge, come lo *ius soli temperato* o lo *ius scholae*, che regolino l'acquisizione della cittadinanza.

Come si è esposto nel presente elaborato, l'ostacolazione dell'approvazione di questi disegni di legge è favorita anche dall'errata connessione tra la crisi migratoria che ha colpito l'Italia e l'intera Unione Europea: difatti, l'approvazione di un *ius soli puro* sarebbe impossibile in quanto alimenterebbe i flussi migratori, ma l'introduzione dello *ius soli temperato* o *ius scholae* invece riconoscerebbe ai bambini nati in Italia da genitori già stabiliti e integrati nel territorio, nuovi diritti e doveri che permetteranno loro di

partecipare effettivamente alla vita politica del Paese nel quale vivono e diminuirebbe le discriminazioni. Come trattato nell'ultimo capitolo, i cittadini che dovranno votare l'approvazione o la disapprovazione della riforma legislativa, sono disinformati riguardo a quest'ultima e di conseguenza il loro voto inciderà direttamente sul godimento di diritti da parte di un numero importante della popolazione.

Il riconoscimento della cittadinanza ai minori nati in Italia, non solo attribuirebbe loro direttamente nuovi diritti e doveri, ma permetterà di raggiungere a lungo termine uno sviluppo scolastico, sociale ed economico, che cambierà in modo significativo la storia di immigrazione italiana.

Bibliografia

- Allegretti, U. (1990). *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale. Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine*, 2(4).
- Ambrosini, M. (2005). *Sociologia delle migrazioni*. Terza Edizione, Il Mulino Manuali Editore, 2005
- Balibar, E., *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.
- Bonifazi, C. (1998). *L'immigrazione straniera in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Burdese, A., *Manuale di diritto pubblico romano*, Utet, Torino, 1998.
- Calvigioni, R. & Piola, T., *La cittadinanza italiana. Dalla teoria all'applicazione pratica*, Maggioli editore, 2019.
- Cassese, S. (1972). *L'amministrazione dello stato liberale-democratico. Quaderni storici*, 703-713.
- Curi F. (2019). (a cura di), *Il decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza*, Pacini Giuridica.
- Decision adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 3589/2019*, **
- Favaro, G. (1992). *Immigrazione e pedagogia interculturale*, Firenze, La Nuova Italia.
- Fini, G. (2011). *L'Italia che vorrei*, Rubbettino.
- Grosso, E. (1992). *Una nuova disciplina della cittadinanza italiana, in Giurisprudenza italiana*, parte IV.
- Jelloun, T.B. (1996). *Nadia*, Milano, Bompiani.
- Kyenge, C. (2014). *L'Italia di domani. Cittadinanza, appartenenza e integrazione*, Celid Edizioni.
- Lippolis, V. & Salerno, M. (2013). *La Repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano*, Bologna, Il Mulino.
- Macaluso, M. et al., *Seconde generazioni, identità e partecipazione politica*, Franco Angeli, 2021.

- Martucci, R., *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica*, Carocci, Roma, 2002.
- Melis, G. (2020). *Un episodio dello Stato liberale: la sconfitta dei tecnici e l'emarginazione degli «economisti»*. *Analisi Giuridica dell'Economia*, 19(1), 13-26.
- Melucci, A., *Culture in gioco*, Il Saggiatore, Milano, 2000.
- Moro, G. (2020). *Cittadinanza*
- Pastore, F. (2000). *La politica migratoria*, in R. Aliboni, F. Bruni, A. Colombo, E. Greco (a cura di), *L'Italia e la politica internazionale*, Il Mulino per Iai-Ispi, Bologna.
- *Pubblico Europeo-Rassegna online*, (2), 27-95.
- Ricucci, R. (2018). *Cittadini senza cittadinanza. Immigrati, seconde e altre generazioni: pratiche quotidiane tra inclusione ed estraneità. La questione dello ius soli*, Edizioni SEB27.
- Rumbaut, R.G. (1997). *Immigrazione e famiglia: ricerca e politica sugli immigrati statunitensi*, Irvine.
- Sayad, A., *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Cortina Raffaello, 2002.
- Tavella, P. & Turco, L. (2005). *I nuovi italiani. L'immigrazione, i pregiudizi, la convivenza*, Mondadori.
- Teotonico, V. (2015). *La parabola dello Stato liberale e il monito della storia. Diritto*

Sitografia

- <https://www.istat.it/>, ISTAT - Bilancio demografico nazionale. Anno 2021 (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1912/06/30/> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/15/> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.altalex.com/documents/news/2012/04/02/> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.giustizia.it/giustizia/it/> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.ilsole24ore.it/> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.minori.gov.it/it> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.miur.gov.it/> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.savethechildren.it/> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <https://www.senato.it/it> (ultimo accesso 24/10/2022)
- <http://filosofando.it> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <http://gazzettaufficiale.it> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <https://www.giuseppebrescia.it/> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <https://integrazioneemigranti.gov.it/> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <http://www.istat.it> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <https://www.questionegiustizia.it/> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <https://www.savethechildren.it/> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <https://www.stateofmind.it/> (ultimo accesso 27/10/2022)
- <https://www.actionaid.it/> (ultimo accesso 31/10/2022)
- <https://www.africarivista.it/> (ultimo accesso 31/10/2022)
- <https://www.ilfattoquotidiano.it/> (ultimo accesso 31/10/2022)
- <https://www.italiaoggi.it> (ultimo accesso 31/10/2022)
- <https://www.openpolis.it/> (ultimo accesso 31/10/2022)